

TESTO COORDINATO SENZA VALORE LEGALE

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi pluriennali previsti dall'articolo 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, (Legge finanziaria 2001) e dall'articolo 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata.

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (*Legge finanziaria 2006*), e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26.02.2001, n. 4, (*Legge finanziaria 2001*) per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). regionali in regime di edilizia sovvenzionata.

Art. 2

(Interventi finanziabili)

1. Oggetto dei contributi sono gli edifici, con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*), privi di ascensore, in cui la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata.

2. Per livelli si intendono i piani degli edifici abitabili o utilizzabili anche solo parzialmente. Ai fini contributivi i livelli si conteggiano partendo dal piano più basso dell'edificio. Come previsto dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità di edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*), nel computo dei livelli sono compresi eventuali interrati o porticati.

3. E' ammesso a contributo l'intervento di installazione di ascensori comportante:

- a) costruzione di ascensori con le opere necessarie per l'adeguamento dei vani scale relativi, quali scavi, fondazioni, strutture in elevazione, solai, apertura o modifica forature, modifica serramenti o nuovi serramenti, intonaci, forniture e posa in opera impianto, allacciamenti elettrici e quant'altro strettamente correlato per dare l'opera completa;
- b) competenze professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nella percentuale massima del 12,8%, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (*Legge regionale 31 maggio 2002, n.14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo*) e dalla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (*Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*).

4. La spesa ammissibile a contributo, comprensiva dell'I.V.A., non può superare l'importo di € 78.000,00.

5. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi i cui lavori siano iniziati in data successiva a quella di presentazione della domanda.

6. E' ammissibile a contributo la spesa determinata ai sensi del presente articolo, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo possono essere presentate solo a seguito di apposito bando da approvarsi con decreto del Direttore Centrale Ambiente e Lavori Pubblici e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalità di presentazione delle domande da far pervenire alle Direzioni Provinciali Lavori Pubblici territorialmente competenti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le domande di contributo sono presentate dal Presidente dell'A.T.E.R., anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata, distintamente per ogni singolo edificio interessato.

4. Le domande di contributo sono redatte secondo lo schema allegato e parte integrante del bando, corredate da una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione e delle priorità di cui all'articolo 4.

5. Alla domanda di contributo sono allegati:

- a) delibera del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. di approvazione della spesa e, per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata, atto autorizzativo del Comune interessato all'intervento;
- b) preventivo sommario di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo come espressamente indicate all'articolo 2, comma 3;
- c) certificato medico comprovante lo status di disabile secondo quanto disposto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*).

Art. 4

(Criteri di valutazione per la formazione della graduatoria)

1. La valutazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 6, commi 52 e 53, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dall'articolo 4, comma 21, della legge regionale n. 12/2006, dall'articolo 3, comma 74, della legge regionale 30/2007 e dall'articolo 9, comma 41, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (*Assestamento di Bilancio 2008*) e dell'articolo 5, commi da 16 a 20, della legge regionale n. 4/2001 è effettuata con l'attribuzione a ciascuna di esse di un punteggio, che tiene conto, per ciascun edificio interessato, dei criteri relativi al numero dei livelli fuori terra dell'edificio, al numero dei soggetti disabili e al numero delle persone anziane ultrasessantenni stabilmente residenti nello stesso, come di seguito indicato:

N° Livelli	Punteggio
4	5
5	10
6	15
> 6	20

N° Disabili	Punteggio
1	1
2	2
3	3
da 4 a 6	4
> 6	5

% Ultrasess.	Punteggio
da 10 a 20	1
da 21 a 30	2
> 30	3

2. I criteri sono accertati con riferimento alla data di pubblicazione del bando.
3. Nel calcolo della percentuale degli ultrasessantenni stabilmente residenti negli edifici il risultato è arrotondato all'unità superiore.
4. A ciascuna domanda è assegnato un punteggio pari alla sommatoria dei punteggi assegnati per ogni singolo criterio.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è privilegiato l'intervento che ha conseguito il punteggio con riferimento al maggior numero di criteri.

Art. 5

(Istruttoria)

1. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici riceventi la domanda di contributo verificano l'accogliibilità della stessa e danno eventuale comunicazione all'A.T.E.R. interessata, anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata, con raccomandata con avviso di ricevimento, della fissazione di un ulteriore termine perentorio per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di documentazione integrativa.
2. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio attribuiscono alle domande presentate il punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 4 e provvedono, entro 45 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2, a trasmettere alla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale - i dati necessari per la formulazione della graduatoria.

3. La Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici predispone la graduatoria anche con l'ausilio di strumenti informatici.

Art. 6

(Approvazione della graduatoria)

1. La Giunta Regionale con propria deliberazione approva la graduatoria delle domande accoglibili unitamente all'elenco delle domande non accolte.

2. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Sulla base delle domande presentate e della successiva graduatoria si provvede al riparto dei fondi tra le singole Direzioni Provinciali.

4. Per le domande che non si trovano in posizione utile in graduatoria la Direzione Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio dà comunicazione alle A.T.E.R. interessate, anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata, della conclusione del procedimento.

Art. 7

(Documentazione necessaria ai fini della concessione)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio, ai fini della concessione dell'agevolazione, richiedono, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle A.T.E.R. inserite in posizione utile nella graduatoria, anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata, la seguente documentazione, da presentarsi entro il termine di 120 giorni:

- a) progetto preliminare relativo all'intervento;
- b) dichiarazione del legale rappresentante dell'A.T.E.R. relativa alla sussistenza o meno e all'ammontare di altre agevolazioni per il medesimo intervento.

2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può essere prorogato dal Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio su istanza motivata delle A.T.E.R. richiedenti, anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata, per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

3. La scadenza dei termini, eventualmente prorogati, di cui ai commi 1 e 2, senza la presentazione della documentazione richiesta, comporta l'archiviazione della domanda che viene comunicata dal Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio.

Art. 8

(Concessione ed erogazione dei finanziamenti)

1. Le Direzioni Provinciali Lavori Pubblici competenti per territorio, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione, emettono il provvedimento di concessione del contributo, nel quale sono fissati i termini per la rendicontazione della spesa, non eccedenti i tre anni

dalla data del provvedimento stesso, sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 2.

2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

3. I termini stabiliti dai Direttori Provinciali Lavori Pubblici di cui al comma 1 possono essere prorogati su istanza motivata delle A.T.E.R. richiedenti, anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata, per ragioni obiettive indipendenti dalla loro volontà.

4. Il Direttore Provinciale Lavori Pubblici competente per territorio concede e dispone il pagamento del contributo in rate costanti con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b) della legge regionale 31.05.2002, n. 14 (*Disciplina organica dei lavori pubblici*).

Art. 9

(Documentazione ai fini della rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per l'intervento finanziato con il contributo di cui all'articolo 1, l'A.T.E.R., anche per gli edifici di proprietà comunale nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dall'ATER medesima in regime di edilizia sovvenzionata, presenta nei termini previsti dal decreto di concessione la seguente documentazione:

- a. una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato ed asseverata dal Direttore dell'A.T.E.R. che attesti:
 1. la conformità dell'intervento realizzato a quello ammesso a contributo regionale;
 2. il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;
 - 3 l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dalla documentazione di spesa con l'attestazione dell'avvenuto annullamento della stessa in originale;
- b. il certificato di collaudo finale dell'impianto e copia conforme all'originale del relativo atto di approvazione.
- c. la dichiarazione del legale rappresentante dell'A.T.E.R. resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) che la spesa eccedente il contributo concesso è a carico dei proprietari degli alloggi che usufruiscono dell'intervento, per gli alloggi di rispettiva proprietà, in proporzione alle rispettive quote millesimali.

Art. 10

(Decadenza dal contributo)

1. Il mancato rispetto da parte delle A.T.E.R. del termine di rendicontazione della spesa di cui all'articolo 9, comporta la decadenza dal contributo.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.